

ALLEGATO AL CAPITOLATO:

Le parti, così come individuate nella Documento di stipula del MEPA,

premesso che:

- sono state espletate le necessarie verifiche sui requisiti generali e speciali richiesti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 ("Codice") e pertanto è divenuta efficace la Determina di aggiudicazione n. 10142 del 20/12/2019,

- trattandosi di procedura prevista dall'art. 36 comma 2 lett. b) del Codice, non trova applicazione il termine dilatorio previsto dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016

Tutto ciò premesso, ad integrazione di quanto indicato nel documento di stipula del contratto formulato dal MEPA e del capitolato speciale, le Parti danno atto di quanto segue:

CORRISPETTIVO E DURATA

Il corrispettivo è determinato in € 83.866,83, pari al 35,4622% di ribasso complessivo offerto dall'appaltatore in sede di gara sull'importo posto a base di gara di € 129.500,00. Il suddetto ribasso è stato calcolato tenuto conto dei ribassi unitari indicati nel dettaglio economico presentato dall'appaltatore in sede di gara e qui riportati:

1. 32,0000% su € 90.000,00 per la manutenzione ordinaria – importo offerto € 61.200,00;
2. 43,2620% su € 235,00 sull'importo giorno/uomo per la manutenzione evolutiva – importo unitario offerto pari ad € 133,33.

CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi patrimoniali derivanti dal presente contratto, come previsto dall'art. 18 del Capitolato, ha prodotto mediante PEC pervenuta in data 09.01.2020 prot. n. 7391, cauzione definitiva di € 21.354,18 (Euro ventunomilatrecentocinquantaquattro/18 a) mezzo garanzia fidejussoria n. PC7VMRDB, rilasciata da Zurich Insurance PLC – Agenzia di Brescia – in data 09/01/2020, che sarà mantenuta per tutta la durata del presente appalto.

L'importo di detta cauzione è ridotto del 50%, ai sensi dell'art. 93 co. 7 D.Lgs. n. 50/2016, essendo l'impresa BBS S.r.l. in possesso della certificazione ISO 9001:2015 emessa dall'ente certificatore Bureau Veritas Italia Spa, certificato n. IT251138, del 24.09.2013 e con scadenza il 12.09.2022.

3. In caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune di Firenze avrà diritto di valersi di propria autorità sulla suddetta cauzione.

4. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune di Firenze abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore ha presentato, in osservanza a quanto previsto dall'art. 19 del Capitolato, Polizza assicurativa RC Professionale n. Z079415 emessa da Zurich Insurance Plc con scadenza il 09.08.2020 oltre appendice alla stessa con la quale si è adeguata la polizza alla disposizione contenuta nell'art. 19 del Capitolato.

2. L'appaltatore si impegna a presentare, entro la scadenza della polizza RC professionale annuale, ossia entro il 09.08 di ogni anno, e così per l'intera durata dell'appalto compreso l'eventuale rinnovo, quietanza di pagamento del premio o nuova polizza al fine di assicurare la necessaria copertura assicurativa richiesta dall'art. 19 del Capitolato.

3. L'Appaltatore si impegna, in ogni caso, a garantire una copertura assicurativa per tutta la durata del contratto. In assenza di quanto sopra richiesto, il contratto si ritiene risolto in danno dell'Appaltatore.

OBBLIGO DELL'APPALTATORE

In osservanza a quanto previsto dall'art. 6 del Capitolato di appalto, l'appaltatore ha presentato in data 17.01.2020 prot. n. 17097 i C.V. del team dedicato messo a disposizione dell'Amministrazione per tutta la durata del servizio da cui risultano le esperienze e le competenze come elencate allo stesso art. 6.

OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, l'appaltatore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti comunali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione comunale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

2. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTIMAFIA

1. In riferimento alle clausole previste dall'art. 2 dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici stipulata in data 10.10.2019 con la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Firenze si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 del Capitolato.

2. Ai sensi del medesimo art. 2 dell'Intesa, la Stazione Appaltante ha richiesto in data 08.01.2020, l'informazione antimafia, di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, tramite la B.D.N.A. - prot. n. PR_BSUTG_Ingresso_0001114_20200108 - trattandosi di appalto di servizio che, tenuto conto del rinnovo, supera l'importo di € 150.000;

3. Dato atto che, al momento della stipula del presente contratto, l'informazione antimafia non è stata ancora rilasciata dalla Prefettura e che pertanto risulta "in istruttoria", l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia, sotto condizione che, qualora durante l'esecuzione del contratto

dovesse essere notificata un'informazione interdittiva per la ditta appaltatrice, l'Amministrazione recede dal presente contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

RECESSO PER SOPRAVVENUTA CONVENZIONE CONSIP SPA

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e ss.mm.ii., l'Amministrazione comunale ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del predetto contratto e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

SPESE CONTRATTUALI E NORME FISCALI

1. Tutte le spese relative, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a completo carico della ditta appaltatrice.

2. Ai fini della registrazione fiscale, si dichiara che il corrispettivo dell'appalto è soggetto al pagamento dell'I.V.A. per cui il contratto è da registrare in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

3. L'imposta di bollo, di cui al DPR 642/1972, è assolta fin dall'origine ed è calcolata cumulativamente sul contratto ed i suoi allegati. La stessa è assolta dall'appaltatore mediante apposizione dei contrassegni sulla copia cartacea del contratto e dei suoi allegati.